



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sulle epizootie

I. Situazione iniziale

Tutti i cani detenuti e importati in Svizzera devono essere registrati. L'identificazione elettronica tramite microchip e la registrazione completa nella banca dati sui cani sono i due elementi fondamentali per garantire una tracciabilità completa e per proteggere meglio i cani.

Lo sviluppo e la gestione della banca dati sono state affidate a Identitas AG dalla maggior parte dei Cantoni incaricati della registrazione secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizootie (LFE; RS 916.40). Dal 1° gennaio 2016 AMICUS sostituisce la banca dati centrale per la registrazione dei cani ANIS finora esistente.

Occorre adeguare le disposizioni concernenti l'identificazione e la registrazione di cani al fine di assicurare un'esecuzione efficiente del controllo dei cani. A tal riguardo è essenziale che l'ufficio designato dal Cantone registri e aggiorni i dati nella banca dati sui cani. Infine, per motivi di sistematica, altri obblighi di notifica e di registrazione regolati dall'OFE sono stati spostati nelle corrispondenti disposizioni tematiche dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1).

Siccome nella sezione sull'identificazione e sulla registrazione dei cani nell'OFE si è modificata quasi ogni disposizione, ai singoli articoli è attribuita una nuova numerazione.

II. Commenti relativi alle singole disposizioni

Ingresso

Ora nell'ingresso dell'OFE figurerà anche la norma di delega generale della legge sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455). In tal modo si completa la base legale delle disposizioni in materia di registrazione dei cani per quanto concerne gli aspetti rilevanti sotto il profilo della protezione degli animali.

Art. 16 Registrazione dei detentori di cani

Finora, quando identificava il cane, il veterinario rilevava i dati del detentore e li comunicava per registrarli. Tale procedura si rivelava spesso problematica, nel caso in cui i dati comunicati dal detentore fossero errati o incompleti. Ora tutti coloro che detengono un cane per la prima volta devono prima registrarsi presso l'ufficio competente nel Cantone di domicilio. Sono i Cantoni a determinare quale loro ufficio sarà preposto a questo compito. In vari Cantoni saranno competenti i Comuni, già in molti casi responsabili della riscossione della tassa sui cani. Secondo l'articolo 30 LFE, l'ufficio competente nel Cantone di domicilio registra nella banca dati centrale cognome ufficiale (cognome) e nome abituale (nome), data di nascita, sesso e indirizzo del futuro detentore.

In questo articolo si utilizzano i termini «cognome ufficiale» e «nome abituale» per conformarsi al Catalogo ufficiale delle caratteristiche per i registri cantonali e comunali degli abitanti dell'Ufficio federale di statistica. D'ora in poi nell'OFE la banca dati centrale prevista dall'articolo 30 LFE si chiamerà «banca dati sui cani».

Possono farsi registrare come detentori di cani solo coloro che hanno compiuto il 16° anno di età (cfr. anche art. 110 OPAn). In caso contrario, è necessario che al loro posto si registri un rappresentante legale. Gli obblighi legati all'accudimento di un cane non sono da sottovalutare, è necessario infatti che il detentore sia sufficientemente maturo per assumersi tale responsabilità. Dal punto di vista della responsabilità civile, tuttavia, tale compito non ha alcuna conseguenza sulla prassi sviluppata dal Tribunale federale sul termine «detentore di animali».

Art. 17 Identificazione dei cani

Il veterinario continua a raccogliere i dati sul cane e quelli sul detentore in occasione dell'identificazione del cane. D'ora in poi i dati relativi al detentore del cane saranno già registrati nella banca dati sui cani (cfr. le spiegazioni relative all'art. 16). Il veterinario attribuisce i dati relativi al cane a quelli relativi al detentore. In ogni caso, l'identificazione deve avvenire prima che il detentore presso il quale il cane è nato lo ceda a terzi. In questo modo si garantisce la tracciabilità del detentore del cane fino all'allevamento.

Art. 17a Microchip per l'identificazione

Questo articolo contiene le disposizioni relative al microchip per l'identificazione dei cani. A tal riguardo non cambia nulla sotto il profilo materiale, ma tutte le disposizioni sono riassunte in un unico articolo.

Art. 17b Verifica dell'identificazione per i cani importati

Per i cani importati, il veterinario continua a verificare l'identificazione e, se necessario, a integrarla. Si precisano i dati che si rilevano con la verifica. Ora il detentore di cani è tenuto a indicare al veterinario anche il numero del passaporto per animali da compagnia. Anche in questo caso vale l'articolo 16, capoversi 3 e 4: il futuro detentore del cane deve prima registrarsi presso l'ufficio competente nel Cantone di domicilio.

Art. 17c Registrazione dei cani

L'articolo 17c capoverso 1 prevede che il veterinario registri nella banca dati sui cani i dati raccolti secondo l'articolo 17 e aggiunga i dati sul cane ai dati già registrati che riguardano il detentore. Se il detentore non è registrato o lo è erroneamente, il veterinario deve fargli notare che deve prima farsi registrare dall'ufficio competente nel Cantone di domicilio. Nel caso dei cani importati, si registrano nella banca dati sui cani i dati rilevati e completati durante la verifica dell'identificazione nonché il numero del passaporto per animali da compagnia. Come accadeva finora, per i Cantoni è prevista la possibilità di rilevare o far rilevare anche altri dati.

Art. 17d Obblighi di notifica dei detentori di cani

Questo articolo disciplina gli obblighi di notifica dei detentori di cani. D'ora in poi essi dovranno notificare all'ufficio competente nel Cantone di domicilio i cambiamenti di nome e di indirizzo. L'ufficio competente registra nella banca dati sui cani tale cambiamento. In caso di trasferimento, il cambiamento di indirizzo deve essere notificato all'ufficio competente nel nuovo Cantone di domicilio. Occorre inoltre che i venditori e gli acquirenti (rispettivamente le persone che cedono o prendono in custodia) notifichino all'ufficio competente del Cantone di domicilio la vendita o l'acquisto di un cane oppure la cessione o la presa in custodia per oltre tre mesi. Il detentore deve notificare all'ufficio competente anche il decesso del cane. L'ufficio competente provvede ad apportare le corrispondenti modifiche nella banca dati sui cani. Per motivi di sistematica, l'obbligo di comunicare l'addestramento dei cani ai servizi di difesa, il loro impiego per la protezione del bestiame, il tipo di impiego dei cani da lavoro e dei cani con orecchie o coda recisi viene inserito nell'OPAn.

Art. 17e Registrazione di dati notificati da parte dell'ufficio competente

In futuro l'ufficio competente del Cantone di domicilio registrerà nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani, analogamente a quanto avviene per la registrazione dei detentori di cani. Solo così si garantisce che la banca dati sui cani contenga i dati corretti assolutamente necessari per l'esecuzione. In caso di trasferimento del detentore, l'ufficio competente del nuovo Cantone di domicilio deve modificare l'indirizzo nella banca dati sui cani. Se il diritto cantonale lo consente, i cambiamenti di indirizzo possono essere effettuati anche tramite lo scambio automatico dei dati (cfr. art. 17f cpv. 2). L'ufficio competente nel Cantone di domicilio deve inoltre registrare nella banca dati sui cani la vendita o l'acquisto di un cane, la cessione o la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi nonché il decesso del cane.

Art. 17f Elaborazione e consultazione dei dati

D'ora in poi, su mandato dei Cantoni, anche altri uffici cantonali e comunali avranno accesso alla banca dati sui cani per espletare i propri compiti legali. Sulla base del diritto cantonale, i Cantoni possono incaricare il gestore della banca dati sui cani di concedere ulteriori diritti di consultazione (ad es. ai rifugi autorizzati per animali oppure alla Centrale svizzera per animali smarriti).

Si stabilisce inoltre che il gestore della banca dati sui cani attribuisca i diritti necessari alle persone e agli uffici incaricati di registrare e di elaborare i dati secondo la presente ordinanza e secondo l'OPAn. Gli uffici competenti nel Cantone di domicilio (p. es. i Comuni) devono poter registrare ed elaborare i dati sul detentore, i veterinari devono registrare i dati sul cane e poterli aggiungere ai dati sul detentore e l'UFAM deve poter registrare i cani da protezione del bestiame.

Purché il diritto cantonale lo consenta, la banca dati sui cani può essere collegata anche ai registri degli abitanti cantonali e comunali, in modo tale da poter scambiare automaticamente i dati relativi ai cambiamenti di cognome e indirizzo dei detentori di

cani. A tal fine occorre attenersi il più possibile agli standard per il Governo elettronico poiché permettono un'esecuzione sicura delle transazioni tra le parti e garantiscono una maggiore efficienza delle autorità a tutti i livelli di Governo elettronico.

Il gestore della banca dati sui cani può prevedere l'immissione di altri dati di contatto che i detentori di cani possono registrare liberamente nella banca dati. Il gestore della banca dati sui cani consente l'accesso necessario a tal fine. I dati registrati volontariamente possono essere consultati dagli uffici autorizzati alla consultazione.

Infine, si sancisce esplicitamente che il gestore della banca dati sui cani registra i dati che gli sono notificati.

Art. 18 Conservazione dei dati

Il presente articolo disciplina la conservazione dei dati. La disposizione viene adattata alla nuova struttura delle disposizioni sull'identificazione e sulla registrazione dei cani.

Attuale articolo 18 Tessera canina

Questa disposizione non ha più importanza ai fini dell'esecuzione. In particolare l'identificazione e la registrazione dei cani rendono superflua la tessera canina. Tutti i dati finora in esso contenuti sono registrati nella banca dati sui cani e possono essere qui visualizzati dalle autorità d'esecuzione.

Titolo prima dell'art. 18a Sezione 2a: Registrazione di determinate aziende detentrici e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali

L'attuale titolo che precede l'articolo non fornisce informazioni sull'esatto contenuto di questa sezione. Essa tratta infatti la registrazione di allevamenti di equidi, di volatili da cortile e di apiari e l'identificazione di pappagalli e apiari.

III. Ripercussioni finanziarie e sul personale

1. Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica dell'ordinanza non ha alcuna ripercussione finanziaria o in materia di personale per la Confederazione. Per la gestione della banca dati sui cani sono responsabili i Cantoni secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni continuano a essere responsabili della gestione della banca dati sui cani. In linea di massima, le presenti modifiche dell'ordinanza non comportano alcun costo aggiuntivo per i Cantoni.

Ora tuttavia, tutti coloro che vogliono detenere un cane per la prima volta devono prima registrarsi presso l'ufficio competente nel Cantone di domicilio. Questo registra nella banca dati sui cani cognome, nome, indirizzo, data di nascita e sesso del futuro detentore. L'ufficio competente registra anche i cambiamenti di nome e indirizzo dei detentori di cani, la vendita o l'acquisto di un cane, la cessione o la presa in custodia di un cane per oltre tre mesi nonché il decesso del cane.

In diversi Cantoni, in futuro saranno i Comuni a essere responsabili del rilevamento dei dati sul detentore e della relativa registrazione ed elaborazione dei dati nella banca dati sui cani. Ne deriva per questi Comuni un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all'introduzione dei necessari ausili. Inoltre i Comuni sono attivi già oggi su più fronti nell'ambito del controllo dei cani, vale a dire per la riscossione della tassa e l'emissione della tessera canina, e sono direttamente interessati a una buona qualità dei dati. L'obbligo di emettere una tessera canina decade con la presente revisione.

3. Ripercussioni per l'economia

In futuro, i veterinari dovranno registrare nella banca dati sui cani il numero di passaporto per animali da compagnia, se presente. Questi nuovi obblighi di notifica comportano per i veterinari un onere supplementare, che però sarà limitato grazie all'introduzione dei necessari ausili.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La presente modifica non ha alcuna influenza sugli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale ed è dunque compatibile con essi.